

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1176 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2015

che approva la sostanza attiva virus del ► C1 *mosaico del pepino* ◀ ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 192 del 18.7.2015, pag. 1)

Rettificato da:

► C1 Rettifica, GU L 107 del 25.4.2017, pag. 61 (2015/1176)

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1176 DELLA
COMMISSIONE****del 17 luglio 2015**

che approva la sostanza attiva virus del ►**C1** *mosaico del pepino* ◀ ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*Articolo 1***Approvazione della sostanza attiva**

La sostanza attiva virus del ►**C1** *mosaico del pepino* ◀ ceppo CH2 isolato 1906, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

*Articolo 2***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<p>►C1 Virus del <i>mosaico del pepino</i> ceppo CH2 isolato 1906 ◀</p> <p>GenBank, numero di registrazione JN835466</p> <p>n. CIPAC: non assegnato</p>	Non applicabile	Concentrazione minima 5×10^5 copie/ μ l del genoma virale	7 agosto 2015	7 agosto 2030	<p>Unicamente l'uso in serra può essere autorizzato.</p> <p>►C1 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del <i>mosaico del pepino</i> ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del <i>mosaico del pepino</i> ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante. ◀</p> <p>Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.</p>

(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«4	<p>►C1 Virus del <i>mosaico del pepino</i> ceppo CH2 isolato 1906 ◀</p> <p>GenBank, numero di registrazione JN835466</p> <p>n. CIPAC: non assegnato</p>	Non applicabile	Concentrazione minima 5×10^5 copie/μl del genoma virale	7 agosto 2015	7 agosto 2030	<p>Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.</p> <p>►C1 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del <i>mosaico del pepino</i> ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del <i>mosaico del pepino</i> ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante. ◀</p> <p>Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.»</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.